

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
AVVOCATO BRUNA BRUNI
Corso E. Cavallotti, 68 - 15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 236009 - Fax 0131 236221
Partita IVA 02187510066
C.F. BRN BRN 57166 A1837

TRIBUNALE DI VERCELLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 C.p.c.

Per **APOLLONIO** Sonia, nata a Gorgonzola (MI) il 31.1.1973 e residente in Mombello Monferrato (AL), Via Maestra n. 26 (C.F. PLL SNO 73A71 E094R);

BIASUTTI Alessandra, nata a Casale Monferrato (AL), il 28.07.1971 e residente a San Giorgio Monferrato, Via San Lorenzo n. 5 (C.F. BST LSN 71L68 B885A);

CALVO Enza, nata a Chivasso (TO), l'11.03.1978 e residente a Casale Monferrato (AL), Corso Valentino n. 55 (C.F. CLV NZE 78C51 C665H)

D'ALESSANDRO Donata, nata a Cerignola (FG) il 30.04.1973 e residente a Casale Monferrato (AL), Via Valerani n. 1 (C.F. DLS DNT 73D70 C514C);

FORNO Mara, nata a Casale Monferrato (AL), il 19.03.1980 e residente a Murisengo (AL), Via Cerro n. 7 (C.F.: FRN MRA 80C59 B885F);

GENOVESIO Laura, nata a Casale Monferrato (AL) il 24.07.1963 e residente a Casale Monferrato (AL), Via Bremio n. 19 (C.F. GNV LRA 63L64 B885F);

GIBIINO Lia, nata a Marianopoli (CL), il 16.12.1971 e residente a Casale Monferrato (AL), Via A. Oggero n. 26/A (C.F.: GBN LIA 71T56 E953Z);

LISIERO Daniela, nata ad Alessandria, il 24.09.1967 e residente a Oviglio (AL), Via Salvo D'Acquisto n. 4 (C.F. LSR DNL 67P64 A182N);

LORIA Maria, nata a Casale Monferrato (AL) il 01.06.1979 e residente in Casale Monferrato (AL) Strada Giovannino n. 22 (LRO MRA 79H41 B885K);

NOVELLO Fiorella, nata ad Alessandria (AL) il 14.02.1961 e residente a Casale M.to (AL) Via Sisto Eccettuato n. 7/D (C.F.: NVL FLL 61B54 A182E);

QUATRALE Nicoletta, nata a Avellino il 27.05.1981 e residente in Lacedonia, C.da Portolecchie n. 2 (C.F.: QTR NLT 81E67 A509Z);

QUATRALE Silvana, nata ad Avellino (AV) il 27.04.1983 e residente a Lacedonia (AV), Via Portolecchie n. 1 (C.F. QTR SVN 83D67 A509E);

RAMON Marinella, nata a Casale Monferrato (AL) il 17.03.1982 e residente a Casale Monferrato (AL), Via Trieste n. 29 (C.F. RMN MNL 82C57 B885Q);

tutti rappresentati e difesi, giusta procure in calce al presente ricorso, dall'Avv. Bruna Bruni (C.F: BRN BRN 57H65 A182Y) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in Alessandria, C.so Cavallotti n. 68 (il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 0131.236221 e/o all'indirizzo PEC: avvbrunabruni@cnfpec.it)

- Ricorrenti -

Contro **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**, (C.F. 8015250588) in persona del legale rappresentante pro tempore,

e contro **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il PIEMONTE** (C.F. 80003980069) in persona del legale rappresentante pro tempore

e, per il suo ufficio interno, **AMBITO TERRITORIALE per la Provincia di VERCELLI**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

e, per il suo ufficio interno, **AMBITO TERRITORIALE per la Provincia di ALESSANDRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- Resistenti -

e nei confronti di **tutti i docenti** inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

oggetto: diritto dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 all'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

IN FATTO

A. La condizione soggettiva delle ricorrenti

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del **diploma di maturità magistrale** conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine dei corsi di Scuola e Istituto Magistrale (doc. n. 1).

Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc. n. 2).

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella **III fascia delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Alessandria valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

La sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiva delle ricorrenti così come risultate dalla documentazione allegata

<i>Nome</i>	<i>Diploma di Scuola/ Istituto Magistrale conseguito nell'A.S.</i>	<i>Classe concorsuale di abilitazione all'insegnamento</i>	<i>Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e di Istituto</i>
APOLLONIO Sonia	1993/1994	AAAA	p. 67
		EEEE	p. 49
BIASUTTI Alessandra	1988/1989	AAAA	p. /
		EEEE	p. 95

CALVO Enza	1996/1997	AAAA	p. /
		EEEE	p. 10
D'ALESSANDRO Donata	1994/1995	AAAA	p. 16
		EEEE	p. 11
FORNO Mara	1998/1999	AAAA	p. /
		EEEE	p. 119
GENOVESIO Laura	1980/1981	AAAA	p. /
		EEEE	p. 24
GIBIINO Lia	1987/1988	AAAA	p. 97
		EEEE	p. /
LISIERO Daniela	1985/1986	AAAA	p. 11
		EEEE	p. 32
LORIA Maria	1996/1997	AAAA	p. 13
		EEEE	p. 13
NOVELLO Fiorella	1978/1979	AAAA	p. 117
		EEEE	p. 119
QUATRALE Nicoletta	1999/2000	AAAA	p. 23
		EEEE	p. 57
QUATRALE Silvana	2001/2002	AAAA	p. 133
		EEEE	p. 33
RAMON Marinella	2000/2001	AAAA	p. 15
		EEEE	p. 15

B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione delle ricorrenti dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in modo del tutto illegittimo, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/ 2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Come ciò sia avvenuto è il frutto dell'alto livello di informatizzazione della procedura e degli automatismi di accettazione/esclusione della domanda che l'hanno ispirata.

L'art. 7 del predetto D.M. stabilisce che:

"1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi."

Senonché, ottenere l'immissione del proprio nominativo in tali graduatorie è risultato di fatto impossibile per le ricorrenti e ciò, come vedremo appresso, in violazione di un loro preciso diritto.

Infatti, il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di **aggiornamento** della propria posizione in graduatoria e tale facoltà di aggiornamento, come ovvio, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Invero, l'art. 1 del predetto D.M. stabilisce che:

“1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “TV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv. con mod. dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; ...”.

Al successivo art. 9 commi 2 e 3, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: *“la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...]*

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, ..., può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web [...].”.

L'art. 10, comma 2, lettera b, infine, ha stabilito che: *“[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].”.*

Da quanto sopra si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento può essere presentata – con modalità telematica – esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, in questo modo precludendo a chi non figura nelle stesse la possibilità di presentare domanda di inserimento.

Infatti, poiché la piattaforma Web denominata “Istanze on line” non riconosce come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, essa non dà

la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Ergo, il programma informatico allestito sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014 impediva — e impedisce attualmente — alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Con sentenza n. 1973 del 16.4.2015 (doc. n. 8), il Consiglio di Stato – dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge – ha, altresì, statuito che “

“... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati ...”

con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Successivamente all'annullamento del D.M. 235/2014, le ricorrenti hanno inoltrato formale diffida all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (per il tramite dell'Ambito Territoriale competente) con la quale hanno chiesto l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Alessandria per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e/o per la Scuola Primaria (doc. 4).

Tale richiesta, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro.

In diritto

A - La GIURISDIZIONE in materia di graduatorie scolastiche permanenti, oggi GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

E' pacifico che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Le graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un *iter* concorsuale, ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

Infatti, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti, dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse.

Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

E, specularmente, mancano i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

Per la prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del G.A. poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni, generali ed astratte, che regolano la materia delle graduatorie

scolastiche né all'iter concorsuale (che non vi è), ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse. In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi ma veri e propri diritti soggettivi, in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della graduatoria che riguardano un rapporto già in essere e, pertanto, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite:

“Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, ..., contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi.

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perchè l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.

Il principio è già stato enunciato dalle Sezioni unite (Cass. S.u. n. 1203/2000, n. 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su. n. 1989/2004). In particolare, con le decisioni n. 11563/2007 e n. 14290/2007 si è affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata" (Cass. Civ. Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399).

Successivamente la medesima Suprema Corte ha ribadito che

"In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n. 296/06, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (Cass. Civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032).

Da ultimo, la S.C., in una causa relativa all'impugnazione della graduatoria per l'accesso ai ruoli professionali ATA, ha ribadito che

“Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria...la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa

valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario." (Cass. Civ. Sez.Un. ordinanza n. 16756 del 23.7.2014).

Anche il Giudice Amministrativo ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla giurisdizione in materia di GAE,

"Le graduatorie degli insegnanti...non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Conseguisce che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie...è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa.

Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa (artt. 401, 553 e 554 del d.lgs. n. 297 del 1994), essere periodicamente aggiornate e quindi esser le stesse fisiologicamente "mutevoli"...

Il sistema di cui al d.lgs. n.297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente (oggi ad esaurimento), realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento

contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi...". (Cons. St., Ad. Plen., 12.7.2001 n. 11).

Ed ancora

"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione ai concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali" (Cons. St., Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014)

"Il g.a non ha giurisdizione nel caso in cui, al di là del "petitum" formale, la pretesa fatta valere si configuri come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi; infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi..." (Cons. St., Sez. VI, 11.1.2012, n. 113; cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013; TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014).

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2014 che all'art. 11, comma 6 stabilisce *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro"*.

Si osserva, inoltre, con riferimento agli atti amministrativi che vengono in considerazione nella presente vicenda, si chiede solo l'accertamento **incidentale** della loro illegittimità e la conseguente loro disapplicazione.

La giurisdizione a conoscere del presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta in capo al Giudice del Lavoro.

II. Sul buon diritto dei ricorrenti all'INSERIMENTO nella GRADUATORIA di TERZA FASCIA.

2.1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni sottese alla domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della L. 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

Tale norma ha sostituito l'art. 399 D. Lgs. 297/ 1994 nei seguenti termini:

“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici d'arte, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.

Ergo, l'accesso al ruolo, secondo la disposizione citata, avviene per il 50% cento mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti ivi richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ogni provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7 D.L. 255/2001 (conv. L. 333/2001), sono articolate in 3 fasce, graduate in base ai requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/ 1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

- SECONDA FASCIA, costituiti dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/ 1999 (25.5.1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla L. 4 giugno 2004, n. 143 e s.m.i., è stata **integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

In questo modo, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/ 1999.

2.2 - La TRASFORMAZIONE delle graduatorie da PERMANENTI ad ESAURIMENTO e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

L'art. 1, comma 605, lett. c) della L. 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto che:

*“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ... c) **la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, ..., per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più***

funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. ... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto D.L. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica..."

La citata norma, dunque, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie "a esaurimento", escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

Insomma, si è definito la III fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati (per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato): così facendo, si è impedito l'inserimento nella III fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Le ricorrenti ricadono nella prima fattispecie, poiché hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

2.3 - Sul riconoscimento normativo del DIPLOMA MAGISTRALE a conclusione dei corsi di studio di durata quadriennale e quinquennale, e conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, come TITOLO ABILITANTE all'insegnamento.

2.3.1 – Diploma Magistrale tout court

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha governato la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 297/1994 prevedeva in origine che: *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)”*

Tale norma è stata abrogata dalla L. n. 226/2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente che le disposizioni abrogate *“continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi”*

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 stabiliva, a sua volta, che: *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; ...”*.

E del resto, all'art. 402, dedicato alla definizione dei Requisiti generali di ammissione, veniva previsto che:

“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare”

Su tale cornice si innestava, dapprima, il Decreto Interministeriale del 10.3.1997 n. 175 deputato a dettare le “*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*”. Tale decreto si è armonicamente ricollegato alla normativa fino ad ora esaminata, attribuendo indiscusso valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

Un primo riconoscimento si rinviene già nelle premesse: “*Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col D.L.gs. 297/1994 e, in particolare ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale*”

Di seguito, l'art. 2 del citato D.M. statuisce ancora più chiaramente che: “*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994*”

In contrapposizione alla conservazione del valore abilitante in capo ai diplomi conseguiti entro l'a.s. 2001 – 2002, viene previsto che tale valore non acquisiscano i diplomi conseguiti con il nuovo ordinamento. Invero, l'art. 3 stabilisce che “*In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale*

e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, ..., è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ..., di durata quinquennale, Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna."

Infine, è intervenuto sulla materia il D.P.R. 323/1998 (*"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della L. 425/1997"*), il quale, nell'abrogare diverse disposizioni del D.Lgs. 297/1994 e nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, ha rispettato lo spartiacque temporale tra nuovo e vecchio ordinamento ai fini del valore abilitante all'insegnamento dei diplomi magistrali.

Il suo art. 15, comma 7, infatti, dispone che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".*

2.3.2 - diploma magistrale a conclusione dei corsi di studio SPERIMENTALI

Analogo percorso normativo si è avuto con riferimento ai diplomi magistrali rilasciati a conclusione dei corsi di studio sperimentali di durata quadriennale o quinquennale.

Fin ab origine, D.P.R. 419/1974 all'art. 4 prevedeva che *"Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

Come abbiamo testé veduto, già il D.Lgs. 297/1994 (art. artt. 194 comma 1, 197 comma 1 e 402 comma 2), prevedeva che il titolo conseguito all'esito

dell'esame di maturità presso l'istituto magistrale avesse valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, senza alcuna eccezione con riferimento ai corsi di studio sperimentali.

Ed infatti, il successivo art. 279 statuiva che *“E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”*.

Successivamente, interveniva il Decreto interministeriale del 10.3.1997, il quale stabilisce, come veduto, si rivolgeva espressamente ai titoli di studio di scuola ed istituto magistrale conseguiti all'esito di corsi sperimentali: art. 2 comma 1 (*“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”*

Infine, in applicazione di quanto statuito dalla L. 425/1997, veniva emanato il già esaminato D.P.R. n. 323/1998, il cui art. 15, comma 7 attribuiva valore abilitante ai diplomi magistrali iniziati entro l'anno 1997/1998 senza alcuna distinzione con riferimento ai corsi sperimentali (*“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*).

Infine, l'art. 2 del D.M. n. 62 del 2011, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per

l'insegnamento nella scuola primaria, anche "Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi".

Sulla piena validità abilitante dei diplomi sperimentali, sussiste anche un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

"...la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 297/1994 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 275/1999) come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" è stata autorizzata ed attuata...in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la "piena validità" riconosciuta secondo i "criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione", a norma del successivo art. 279 (anch'esso abrogato dal vitato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria...". Cons. St. 19 dicembre 2002 n. 2172.

"Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico (in forza dell'art. 278 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297), deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale" (Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3917).

Ed ancora “... l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (Cons. St., sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; cfr. T.A.R. Lazio, sentenza n. 6749/2014).

E' da segnalare, poi, una pronuncia del Giudice Ordinario: “Dal reticolo normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell'infanzia e primaria, ha avvertito l'esigenza di tutelare l'affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l'avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all'a.s. 1997/1998. Non si ravvisa nelle disposizioni in questione alcuna esclusione dei diplomi ad indirizzo sperimentale che devono, quindi considerarsi muniti dello stesso valore di quelli tradizionali. Laddove le norme hanno voluto specificatamente riferirsi al diploma di maturità magistrale lo hanno fatto espressamente utilizzando detto termine (art. 2, comma 3 D.I. 10.3.1997) e, al contempo, appare insuperabile l'espressa clausola di salvaguardia che è stata dettata a beneficio dei titoli rilasciati dall'istituto magistrale tout court all'esito di corsi sperimentali senza effettuare alcuna distinzione di contenuto o percorso formativo tra gli stessi” (Trib. Perugia, ordinanza n. 1534 del 2013 conf. da ordinanza n. 1929 del 2013)

2.3.3 - Conclusioni

Alla luce delle argomentazioni che precedono risulta pacifico che i diplomi magistrali conseguiti al termine di corsi quadriennali o quinquennali ed i diplomi rilasciati da un istituto magistrale al termine di un corso sperimentale quinquennale costituiscono titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie.

Una sola condizione è posta dall'ordinamento di settore a tale efficacia abilitante: che i predetti diplomi siano conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

2.4 - Sul D.P.R. 25.3.2014.

Pienamente in linea con l'assetto normativo sopra tratteggiato si è posto, infine, il D.P.R. del 25.3.2014, il quale, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 62/2011, ha affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.

Il cennato decreto ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012, che vale la pena ripercorrere nelle sue linee fondamentali:

“...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 1054/1923, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 297/1994. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 323/1998, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82/2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”

Anche in tale occasione, dunque, è stato ribadito il principio per cui i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale e di istituto magistrale (anche sperimentale) conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia e Primaria.

III – ILLEGITTIMITA' del denegato inserimento nelle graduatorie di III fascia (GAE)

Alla luce delle argomentazioni di fatto e di diritto sovraestese, si perviene ad un assetto giuridico sintetizzabile nei seguenti passaggi

a - i diplomati magistrali con il **vecchio ordinamento**, e quindi diplomati **entro l'a.s. 2001/2002**, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

b – i diplomati magistrali con il **nuovo ordinamento** e quindi **dopo l'a.s. 2001/2002**, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento

c – ora, poiché tutte le ricorrenti hanno conseguito il loro diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002, ne deriva che tutte siano in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.

d – e dal possesso di tale titolo procede, a sua volta, il diritto delle medesime ad essere inserite nelle graduatorie di III fascia

e – l'aver negato tale inserimento attraverso il meccanismo dell'aggiornamento telematico di tali graduatorie costituisce una patente violazione di diritto.

3.1 – Le sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e n. 3788/2015: annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente

l'inserimento nella III fascia delle GAE ai titolari del diploma magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha ottenuto definitiva consacrazione con le sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e n. 3788/2015.

Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Rammentiamo come il D.M. 235/2014 permetteva di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica "Istanze *on line*", senonché tale piattaforma, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi.

Ebbene, secondo i Giudici di Palazzo Spada, *"..., non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*

E ancora *"Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e*

lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato."

E successivamente il Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto sul punto ribadendo tale principio di diritto ed arricchendolo di ulteriori corollari.

"Né diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento.

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, - tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla l. n.143/2004, integrata dalla l. n.186/2004 e modificata dalla l. n. 296/2006 -, prevede tra l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie." Cons. St. 3788/2015

3.2 - Efficacia erga omnes delle pronunce del Consiglio di Stato.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a “contenuto generale”, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, anche a favore di soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell’atto caducato.

La categoria degli atti amministrativi a “contenuto generale” è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, recando una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, secondo cui il principio dell’efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania — Napoli, Sez. IV, con sentenza n. 3811/2012 ha ulteriormente ribadito che, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, non si applica il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego ex art. 1 c. 132 L. 311/2004 e art. 41 c. 6 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, si è ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi...in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a*

consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

E' pacifico, dunque, che le pronunce caducatorie del Consiglio di Stato giovino anche alle ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dal giudice amministrativo.

3.3 – Tempestività della domanda.

Per mero tutorismo difensivo si osserva che la domanda proposta dalle ricorrente non incorre in alcun termine di prescrizione o decadenza, né può qualificarsi in qualsivoglia modo tardiva.

Ammesso – per mera e denegata ipotesi – che essa sia soggetta a prescrizione, tale prescrizione (ordinaria) non potrebbe che decorrere dalla “chiusura” delle graduatorie permanenti e dalla sua trasformazione in graduatorie ad esaurimento, circostanza che si è verificata solo con la Legge Finanziaria del 2007 (L. 296/2006).

IV - Sul DANNO subito dalle ricorrenti a causa del mancato inserimento nella GAE.

A questo punto non occorre rimarcare i profili di danno che conseguono in capo alle ricorrenti per effetto della predetta violazione dei loro diritti.

Il denegato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento comporta l'esclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo.

La Legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che è iniziato nel mese di giugno – agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs. 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Per tale ragione, dunque, si chiede, in prima istanza, un risarcimento del danno evento (che consegue al rigetto della loro domanda cartacea e che è costituito dal mancato inserimento nelle GAE) che deve essere accordato in forma specifica sub specie di condanna delle amministrazioni convenute ad inserire le ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Alessandria, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Tale effetto è reso possibile dalla circostanza che la sentenza resa a definizione del presente giudizio dispiegherà effetto – quantomeno – dal momento della proposizione del ricorso, vale a dire in un momento in cui le graduatorie ad esaurimento sono ancora esistenti e, quindi, suscettibili di nuovi inserimenti.

Accanto ad un danno immediato costituito dal mancato inserimento in graduatoria esiste un danno conseguenza che ne costituisce diretta derivazione, id est la mancata assunzione in ruolo delle ricorrenti al termine delle ridette procedure di reclutamento o, quanto meno, la perdita di chance di conseguire tale assunzione in ruolo.

Con riferimento al risarcimento di tale danno conseguenza si formula espressa riserva di agire in separata sede laddove esso verrà anche quantificato.

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrente, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Previo accertamento incidentale della nullità e/o della illegittimità con conseguente DISAPPLICAZIONE

A. del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Alessandria per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Alessandria, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

C. di tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenti disposti dal M.I.U.R. per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria.

NEL MERITO

ACCERTARE e DICHIARARE il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Alessandria, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014) e, per l'effetto,

CONDANNARE e/o ORDINARE alle amministrazioni convenute ad inserire le parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Alessandria, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento

per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.

Con **espressa riserva** di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere **il risarcimento di tutti i danni** subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria delle spese del giudizio e del compenso professionale (oltre rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge).

IN VIA ISTRUTTORIA:


Si produce:

per ogni ricorrente

1. Copia Diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;
2. Estratto graduatoria di circolo e di istituto
3. Copia ultimo contratto di lavoro
4. Copia diffida
5. Copia parere Cons. St. 5.6.2013
6. Copia D.P.R. 25.3.2014
7. Copia D.M. n. 235 del 1.4.2014
8. Copia Sent. Cons. St. 1973/2015
9. Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Alessandria.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n.98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile, per cui viene versato il contributo nella somma di € 259,00.

Alessandria li 07.11.2015

Avv. Bruna Bruni


TRIBUNALE DI VERCELLI

SEZIONE LAVORO

ISTANZA per la DETERMINAZIONE delle MODALITA' della NOTIFICAZIONE nei confronti dei LITISCONSORTI (ex art. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Alessandria per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*Non pare possa*

ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato[...]”;

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti

già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 C.p.c.

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 C.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l’urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art.151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...] (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11)*

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE la NOTIFICAZIONE del RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;


b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali nell'ambito territoriale di Alessandria"

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione

Avv. Bruna Bruni



Io sottoscritto APOLLONIE SONIA (C.F. PLSN073471E034R),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con
domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68,
conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di
delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare,
deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li 06.10.2015

Sonia Apollonio

E' autentica

Bruna Bruni



Io sottoscritto BIASUTTI ALESSANDRA..... (C.F.: B5TL5N71LGPB0P574),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con
domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68,
conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di
delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare,
deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li 23/10/2015

Alessandra Biasutti

E' autentica

Bruna Bruni



Io sottoscritto... CALVO ENZA (C.F.: CLVNZE78C51C665#),

delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li

05/11/2015



E' autentica



Io sottoscritto ALESSANDRO DONATA (C.F. DISDNIA73N70C54C)
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con
domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68,
conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di
delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare,
deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li

Donat. Alessandria 28/10/2015

E' autentica

Bruna Bruni



Io sottoscritto FORNO MARA (C.F.: FRNYRA 80C53B885F),

delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li

23/10/2015

~~E' autentica~~

Forno Mara

~~E' autentica~~

Bruna Bruni



Io sottoscritto Genoverio Latta (C.F.: 61VLR.A.63464B885F...),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con
domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68,
conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di
delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare,
deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li 23/10/2015

Genoverio Latta

E' autentica

Bruna Bruni



Io sottoscritto.....GIBLINO LIA..... (C.F.: GBNLIA7150E953Z,

delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li 23-10-2015

Lia Giblino.....

E' autentica

Bruna Bruni



Io sottoscritto Lirioza Daniela (CF: LSR DNL 67P 64 A 182N),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con
domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68,
conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di
delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare,
deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li

4/11/2015 Lirioza Daniela

E' autentica

Bruna Bruni



Io sottoscritto LOIA MARIA (C.F. LOMRA19H41B85K), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li

19/10/2015

~~E' autentica~~

Maria Loia

~~E' autentica~~
Bruna Bruni



Io sottoscritto Roberto Fiozella (C.F. NVL FLL 01 B 54 A 182 E), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li 19/10/2015

Roberto Fiozella

E' autentica

Bruna Bruni



Io sottoscritto... QUATRALE NICOLETTA (C.F.: QTRNLTRLE67A5092...),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con
domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68,
conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di
delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare,
deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li 23/10/2015

Nicoletta Quatralè.....

E' autentica

Bruna Bruni



Io sottoscritto QUATRALE SILVANA (C.F. QTR SVN 83D67A509E),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con
domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68,
conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di
delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare,
deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li 6.11.2015

Quatrale Silvana

E' autentica


Bruna Bruni

Io sottoscritto.....RAFFAEL MARINELLA..... (C.F.:RHNNHL82C57B385Q),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con
domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68,
conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di
delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare,
deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li

5/11/2015



E' autentica





TRIBUNALE di VERCELLI
Sezione Civile - Lavoro

N. 729/2015

Il Giudice Monocratico
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 2 febbraio 2016 ore 10.30.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Letta l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
rilevato che la domanda concerne l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
rilevata la necessità di garantire il contraddittorio con tutti gli eventuali controinteressati;
rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli;
visto l'art. 151 c.p.c.;
prescrive che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> con inserimento per intero dei suindicati atti nella sezione Atti di Notifica 2015 del medesimo sito;
prescrive la medesima modalità di notifica sui siti degli ambiti territoriali di Alessandria e Vercelli.

Vercelli, lì 11/11/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

Elisa Scorza

